

Regolamento di procedura del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazioni televisive di vicende giudiziarie

Preambolo

Il presente regolamento indica le procedure cui il Comitato di applicazione del Codice (d'ora innanzi indicato come "Comitato") dovrà attenersi nello svolgimento dei procedimenti istruttori di sua competenza, nella deliberazione e nella redazione dei provvedimenti conclusivi.

Sono dunque abrogate le regole di procedura di cui ai punti f), g), h) e i) della scrittura privata sottoscritta in data 2 luglio 2009, definite in via provvisoria allo scopo di consentire l'avvio delle attività del Comitato. Tutti gli altri punti degli accordi intercorsi tra le parti di cui alla scrittura privata del 2 luglio 2009 sono e rimangono pienamente validi.

Art. 1 – Segnalazioni al Comitato

Chiunque ritenga un programma non conforme alle disposizioni del Codice (di seguito "Soggetto Interessato"), può farne motivata segnalazione al Comitato¹.

A tal fine, il Soggetto Interessato presenta al Presidente del Comitato un'istanza scritta, nella quale indica le proprie generalità complete, il programma o la parte di esso che intende sottoporre all'esame del Comitato, l'emittente che lo ha diffuso, la data di diffusione, gli elementi di interesse giuridicamente qualificato che ritiene lesi nonché gli estremi oggettivi e gli effetti lesivi della condotta ritenuta contraria alle disposizioni del Codice.

Il modulodi segnalazione è reso disponibile sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

La segnalazione, sottoscritta dal Soggetto Interessato, deve essere depositata presso la Segreteria del Comitato, o trasmessa alla stessa mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento (all'indirizzo: c/o Agcom via Isonzo, 21/b 00198 Roma), o

¹ Sono ammesse segnalazioni da parte dei sottoscrittori del Codice e dei componenti del comitato al sol fine di sottoporre allo stesso comitato l'opportunità dell'eventuale assunzione di richiami o raccomandazioni di carattere generale.

trasmessa alla stessa con qualunque mezzo che consenta l'identificazione del mittente e la data di ricezione da parte del Comitato, entro e non oltre 60 giorni dalla data di prima messa in onda del programma.

Art. 2 – Valutazione preventiva di ammissibilità delle segnalazioni

Tutte le segnalazioni, sono sottoposte ad una preventiva valutazione di ammissibilità e di non manifesta infondatezza, effettuata congiuntamente dal Presidente e dal Vice-Presidente del Comitato.

Sono inammissibili le segnalazioni che:

- difettino della precisa e compiuta indicazione degli elementi di cui all'art. 1, secondo paragrafo ;
- difettino della identificabilità del Soggetto Interessato;
- difettino della sottoscrizione del Soggetto Interessato;
- siano state proposte decorso il termine di cui all'ultimo paragrafo dell'articolo 1;

Sono manifestamente infondate le segnalazioni che già ad un primo esame rivelino con evidenza che i fatti dedotti non rientrino tra le fattispecie previste nel Codice o non abbiano effetti lesivi sulla situazione giuridica prospettata dal segnalante.

Il Presidente e il Vice Presidente riferiscono al Comitato in riunione collegiale o mediante comunicazione ai singoli componenti sulle istanze dichiarate inammissibili o palesemente infondate ai sensi del presente articolo.

Art. 3 – Comunicazione della segnalazione all'emittente, garanzie di difesa e svolgimento dell'istruttoria

Ricevuta l'istanza e ritenuta la stessa ammissibile e non manifestamente infondata a seguito della valutazione di cui all'art. 2, il Presidente del Comitato nomina, d'intesa con il Vice Presidente, un Relatore scelto, di norma, fra i componenti effettivi in rappresentanza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dispone la comunicazione degli atti all'emittente ed assegna a questa un termine, non inferiore ai quindici giorni lavorativi, per il deposito di memoria difensiva e di eventuali documenti, nonché per eventualmente richiedere di essere audita.

Contestualmente alla comunicazione, la Segreteria invia all'emittente copia della segnalazione e dei documenti acquisiti.

La Segreteria del Comitato provvede ad acquisire le registrazioni del programma contestato mettendole a disposizione del Comitato.

Il Relatore istruisce la questione sulla base degli atti e dei documenti entro 20 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'emittente e comunica senza indugio al Presidente del Comitato la chiusura dell'istruttoria.

Tutti gli atti del procedimento vengono trasmessi per posta elettronica.

Art. 4 – Convocazione del Comitato

Il Presidente, ricevuta la comunicazione di chiusura dell'istruttoria, convoca il Comitato indicando nell'ordine del giorno le materie da trattare, inviandolo ai componenti via e-mail, almeno cinque giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione.

In linea generale, il Presidente convoca il Comitato, con le stesse modalità di cui sopra, quando lo ritiene opportuno o quando ne facciano richiesta motivata almeno tre dei componenti effettivi.

Art. 5 – Riunioni del Comitato e deliberazioni

Udita la relazione del Relatore, il Comitato delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, ancorché non presenti o astenuti. Qualora ritenga necessaria una ulteriore attività istruttoria, il Comitato dispone che vi provveda il Relatore senza formalità di procedura.

Nei verbali delle riunioni si deve dare atto sommariamente della discussione, delle decisioni assunte e degli elementi di motivazione.

Qualora il Comitato ritenga sussistente una violazione del Codice e quindi accolga una segnalazione, la delibera include l'assegnazione di un congruo termine alla parte destinataria per darne adeguata pubblicità attraverso i propri mezzi.

La Segreteria del Comitato provvede alla redazione dei verbali delle riunioni che devono essere trasmessi in bozza a tutti i componenti effettivi del Comitato, che possono far pervenire eventuali osservazioni, nel termine di 7 giorni dal ricevimento della bozza. Il relatore provvede a redigere la bozza della motivazione della decisione in conformità alle decisioni assunte. La bozza del provvedimento motivato viene trasmessa a tutti i componenti del Comitato.

La decisione motivata del Comitato in relazione ad una segnalazione (sia essa di archiviazione o di accertamento della violazione del Codice), è trasmessa in copia, sottoscritta dal Presidente o dal Vice-Presidente, dalla Segreteria del Comitato al Soggetto Interessato, all'emittente e all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ed eventualmente agli ordini professionali competenti.

La delibera è pubblicata nel sito dell'Autorità.

Roma, 18 luglio 2011

I Sottoscrittori del Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazioni televisive di vicende giudiziarie.